

*Traduzione*¹

Statuti dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT)

Deliberati in Messico il 27 settembre 1970
Approvati dall'Assemblea federale il 18 dicembre 1975²
Adottati dalla Svizzera con strumento depositato il 12 gennaio 1976
Entrati in vigore per la Svizzera il 12 gennaio 1976

(Stato 10 maggio 2005)

Costituzione

Art. 1

L'Organizzazione mondiale del turismo, detta qui di seguito «Organizzazione», è istituita come organizzazione internazionale di carattere intergovernativo, risultante dalla trasformazione dell'Unione internazionale degli Organismi ufficiali del turismo (UIOUT).

Sede

Art. 2

La sede dell'Organizzazione è determinata e può essere cambiata in ogni momento per decisione dell'Assemblea generale.

Scopi

Art. 3

1. Scopo fondamentale dell'Organizzazione è promuovere e sviluppare il turismo per contribuire all'espansione economica, alla comprensione internazionale, alla pace, alla prosperità, come anche al rispetto universale e all'osservanza dei diritti e delle libertà umane fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. L'organizzazione prenderà tutti i provvedimenti necessari per conseguire questo scopo.

2. Perseguendo questo scopo, l'Organizzazione rivolgerà particolare attenzione agli interessi dei paesi in via di sviluppo nel campo turistico.

RU 1976 96; FF 1975 II 151

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1976 94

3. Per affermare il ruolo centrale ch'essa è chiamata a svolgere nel campo turistico, l'Organizzazione allestirà e manterrà una cooperazione efficace con gli organi competenti delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate. A tal fine, l'Organizzazione cercherà di allacciare rapporti di cooperazione e partecipazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, come organizzazione partecipante e incaricata dell'esecuzione del Programma.

Membri

Art. 4

La qualità di Membro dell'Organizzazione sarà accessibile ai:

- a. Membri effettivi
- b. Membri associati
- c. Membri affiliati.

Art. 5

1. La qualità di Membro effettivo dell'Organizzazione è accessibile a tutti gli Stati sovrani.

2. Gli Stati i cui organismi nazionali del turismo sono Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'accettazione dei presenti Statuti da parte dell'Assemblea generale straordinaria dell'UIOUT, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri effettivi dell'Organizzazione, per mezzo di una dichiarazione formale mediante la quale accettano gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

3. Altri Stati possono divenire Membri effettivi dell'Organizzazione se la loro candidatura è approvata dall'Assemblea generale alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.

Art. 6

1. La qualità di Membro associato dell'Organizzazione è accessibile a tutti i territori o gruppi di territori che non hanno la responsabilità delle loro relazioni esterne.

2. I territori o gruppi di territori i cui organismi nazionali del turismo sono Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'accettazione dei presenti Statuti da parte dell'Assemblea generale straordinaria dell'UIOUT, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri associati dell'Organizzazione, riservata l'approvazione dello Stato che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, il quale deve pure dichiarare, in loro nome, che tali territori o gruppi di territori accettano gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

3. Territori o gruppi di territori possono divenire Membri associati dell'Organizzazione se la loro candidatura è preliminarmente approvata dallo Stato Membro che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, il quale deve pure dichiarare, in loro nome, che tali territori o gruppi di territori accettano gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro. L'Assemblea deve approvare queste candidature alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.

4. Il Membro associato dell'Organizzazione che divenga responsabile della condotta delle sue relazioni esterne ha il diritto di divenire Membro effettivo dell'Organizzazione per mezzo di una dichiarazione formale scritta, mediante la quale notifica al Segretario generale di accettare gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro effettivo.

Art. 7

1. La qualità di Membro affiliato dell'Organizzazione è accessibile alle organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, che si occupano di interessi turistici specializzati, come anche alle organizzazioni commerciali e associazioni le cui attività sono collegate con gli scopi dell'Organizzazione o ricadono nella sua competenza.

2. I Membri associati dell'UIOUT al momento dell'accettazione dei presenti Statuti da parte dell'Assemblea generale straordinaria dell'UIOUT, hanno il diritto di divenire Membri affiliati dell'Organizzazione, senza necessità di voto, per mezzo di una dichiarazione mediante la quale accettano gli obblighi inerenti alla qualità di Membro affiliato.

3. Altre organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, che si occupano di interessi turistici specializzati possono divenire Membri affiliati dell'Organizzazione, con la riserva che la loro candidatura alla qualità di Membro sia presentata per scritto al Segretario generale e sia approvata dall'Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.

4. Organizzazioni commerciali o associazioni che si occupano di interessi definiti nel paragrafo 1 qui sopra possono divenire Membri affiliati dell'Organizzazione, con la riserva che la loro candidatura alla qualità di Membro sia sottoposta per scritto al Segretario generale e appoggiata dallo Stato la cui giurisdizione si trova la sede del candidato. Le dette candidature devono essere approvate dall'Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.

5. Può essere costituito un Comitato dei Membri affiliati, il quale stabilisce il proprio regolamento, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Il Comitato può essere rappresentato alle riunioni dell'Organizzazione. Può chiedere l'iscrizione di questioni nell'ordine del giorno di queste riunioni. Può parimente formulare raccomandazioni a queste riunioni.

6. I Membri affiliati possono partecipare, a titolo individuale o raggruppati in seno al Comitato dei Membri affiliati, alle attività dell'Organizzazione.

Organi

Art. 8

1. Gli organi dell'Organizzazione sono:
 - a. L'Assemblea generale, detta qui di seguito Assemblea;
 - b. Il Consiglio esecutivo, detto qui di seguito Consiglio;
 - c. Il Segretariato.
2. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, salvo diversa disposizione degli organi rispettivi.

Assemblea generale

Art. 9

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Organizzazione; è composta di delegati rappresentanti i Membri effettivi.
2. Nelle sessioni dell'Assemblea, i Membri effettivi e associati non possono farsi rappresentare da più di cinque delegati, di cui uno sarà nominato dai Membri Capo della delegazione.
3. Il Comitato dei Membri affiliati può designare tre osservatori al massimo e ogni Membro affiliato può nominare un osservatore per partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Art. 10

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni e, parimente, in sessione straordinaria quando le circostanze lo esigano. Le sessioni straordinarie possono essere convocate a domanda del Consiglio o della maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.

Art. 11

L'Assemblea adotta il proprio Regolamento.

Art. 12

L'Assemblea può esaminare qualsiasi problema e formulare raccomandazioni su qualsiasi oggetto di competenza dell'Organizzazione. Oltre alle attribuzioni conferitele per altro dai presenti Statuti, l'Assemblea:

- a. Elege il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti;
- b. Elege i membri del Consiglio;
- c. Nomina il Segretario generale su raccomandazione del Consiglio;
- d. Approva il Regolamento finanziario dell'Organizzazione;
- e. Enuncia le direttive generali per l'amministrazione dell'Organizzazione;
- f. Approva il Regolamento del personale applicabile ai membri del personale del Segretariato;
- g. Elege i Revisori dei conti su raccomandazione del Consiglio;
- h. Approva il programma generale di lavoro dell'Organizzazione;
- i. Controlla la politica finanziaria dell'Organizzazione ed esamina e approva il bilancio;
- j. crea qualsiasi organo tecnico o regionale che possa rilevarsi necessario;
- k. Studia e approva i rapporti d'attività dell'Organizzazione e degli organi di quest'ultima e prende qualsiasi disposizione necessaria per dar effetto ai provvedimenti che ne derivano;
- l. Approva o delega i poteri per approvare la conclusione di accordi con governi e organizzazioni internazionali;
- m. Approva o delega i poteri per approvare la conclusione di accordi con organizzazioni o istituzioni private;
- n. Elabora e raccomanda accordi internazionali su qualsiasi problema di competenza dell'Organizzazione;
- o. Si pronuncia, conformemente ai presenti Statuti, sulle domanda di ammissione alla qualità di Membro.

Art. 13

1. L'Assemblea elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti all'inizio di ogni sessione.
2. Il Presidente presiede l'Assemblea e adempie i compiti affidatigli.
3. Il Presidente è responsabile dinnanzi all'Assemblea nel corso delle sessione di questa.
4. Il Presidente rappresenta l'Organizzazione durante il suo mandato in tutte le manifestazioni in cui questa rappresentanza è necessaria.

Consiglio esecutivo

Art. 14

1. Il Consiglio si compone di Membri effettivi eletti dall'Assemblea in ragione di un Membro per cinque Membri effettivi, conformemente al Regolamento emanato dall'Assemblea, al fine di conseguire una ripartizione geografica giusta ed equa.
2. Un membro associato, designato dai Membri associati dell'Organizzazione, può partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto.
3. Un rappresentante del Comitato dei Membri affiliati può partecipare lavori del Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 15

Il mandato dei membri eletti dal Consiglio è di quattro anni, eccettuato quello della metà dei membri del primo Consiglio, designati per sorteggio, il quale è di due anni. Si procederà ogni due anni all'elezione della metà dei membri del Consiglio.

Art. 16

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.

Art. 17

Il Consiglio elegge, fra i suoi membri eletti, un Presidente e dei Vicepresidenti per un mandato annuale.

Art. 18

Il Consiglio adotta il suo proprio Regolamento.

Art. 19

Il Consiglio, oltre alle funzioni per altro conferitegli nei presenti Statuti:

- a. Prende, previa consultazione con il Segretario generale, tutti i provvedimenti necessari per eseguire le decisioni e le raccomandazioni dell'Assemblea e fa rapporto a quest'ultima;
- b. Riceve dal Segretario generale rapporti sulle attività dell'Organizzazione;
- c. Sottopone proposte all'Assemblea;
- d. Esamina il programma generale di lavoro dell'Organizzazione elaborato dal Segretario generale prima della sua presentazione all'Assemblea;
- e. Sottopone all'Assemblea rapporti e raccomandazioni su i conti e le previsioni di bilancio dell'Organizzazione;
- f. Crea qualsiasi organo sussidiario necessario alle attività del Consiglio;
- g. Esercita qualsiasi altra funzione che possa essergli affidata dall'Assemblea.

Art. 20

Fra le sessioni dell'Assemblea e salvo disposizione contraria dei presenti Statuti, il Consiglio prende le decisioni d'ordine amministrativo e tecnico che possono essere necessarie, nell'ambito delle attribuzioni e delle risorse finanziarie dell'Organizzazione, e fa rapporto alla prossima sessione dell'Assemblea, per approvazione, sulle decisioni prese.

Segretariato**Art. 21**

Il Segretariato è composto del Segretario generale e del personale necessario all'Organizzazione.

Art. 22

Su raccomandazione del Consiglio, il Segretario generale è nominato per un periodo di quattro anni alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti all'Assemblea. Il suo mandato è rinnovabile.

Art. 23

1. Il Segretario generale è responsabile davanti all'Assemblea e al Consiglio.
2. Il Segretario generale è incaricato dell'esecuzione delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio. Egli sottopone al Consiglio rapporti sulle attività dell'Organizzazione, i conti di gestione e il disegno di programma generale di lavoro, come anche le proposte di bilancio dell'Organizzazione.
3. Il Segretario generale assicura la rappresentanza giuridica dell'Organizzazione.

Art. 24

1. Il Segretario generale nomina il personale del Segretariato, conformemente al Regolamento del personale approvata dall'Assemblea.
2. Il personale dell'Organizzazione è responsabile davanti al Segretario generale.
3. Nell'assunzione e nello stabilimento delle condizioni d'impiego del personale dev'essere soprattutto tenuto conto della necessità di garantire all'Organizzazione i servizi di personale che posseggono le più alte qualità d'efficienza, competenza tecnica e integrità. Conformemente a questa considerazione, sarà debitamente osservata l'importanza di un'assunzione effettuata su una base geografica vasta quanto possibile.
4. Nell'adempimento dei loro doveri, il Segretario generale ed il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Si astengono da qualsiasi atto incompatibile con il loro statuto di funzionari internazionali e rispondono soltanto verso l'Organizzazione.

Bilancio di previsione e spese

Art. 25

1. Il bilancio di previsione dell'Organizzazione, che copre le sue attività amministrative e di programma generale di lavoro, è finanziato con i contributi dei Membri effettivi, associati e affiliati, secondo una scala di valutazione accettata dall'Assemblea, come anche con qualsiasi altra fonte possibile d'entrata dell'Organizzazione, conformemente alle disposizioni delle Norme di finanziamento allegate ai presenti Statuti.

2. Il bilancio di previsione preparato dal Segretario generale è sottoposto all'Assemblea dal Consiglio, per esame e approvazione.

Art. 26

1. I conti dell'Organizzazione sono esaminati da due Revisori dei conti, eletti dall'Assemblea per un periodo di due anni su raccomandazione del Consiglio. I Revisori dei conti sono rieleggibili.

2. I Revisori dei conti, oltre alle funzioni di esame dei conti, possono presentare le osservazioni che ritengano necessarie circa l'efficienza delle procedure finanziarie e la gestione, il sistema di contabilità, il controllo finanziario interno e, in genere, le conseguenze finanziarie delle pratiche amministrative.

Quorum

Art. 27

1. La presenza della maggioranza dei Membri effettivi è necessaria perché vi sia il quorum alle riunioni dell'Assemblea.

2. La presenza della maggioranza dei Membri effettivi del Consiglio è necessaria perché vi sia il quorum alle riunioni del Consiglio.

Voto

Art. 28

Ogni membro effettivo dispone di un voto.

Art. 29

1. Salvo disposizione contraria dei presenti Statuti, le decisioni in qualsiasi materia sono prese dall'Assemblea alla maggioranza semplice dei Membri effettivi presenti e votanti.

2. Per le decisioni su problemi implicanti obblighi budgetari e finanziari per i Membri, come anche per le decisioni circa il luogo di sede dell'Organizzazione e per qualsiasi altra questione che la maggioranza semplice dei Membri effettivi ritenga d'importanza particolare, è necessaria all'Assemblea la maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti.

Art. 30

Le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti, eccettuate le raccomandazioni in materia finanziaria e budgetaria che devono essere approvata alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.

Capacità giuridica, privilegi e immunità

Art. 31

L'Organizzazione ha la personalità giuridica.

Art. 32

L'Organizzazione benefica, sul territorio degli Stati Membri, dei privilegi e delle immunità necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Questi privilegi ed immunità possono essere definiti in accordi conclusi dall'Organizzazione.

Emendamenti

Art. 33

1. Qualsiasi disegno d'emendamento dei presenti Statuti e del loro allegato è trasmesso al Segretario generale, che lo comunica ai Membri effettivi almeno sei mesi prima di essere sottoposto all'esame dell'Assemblea.
2. Un emendamento è accettato dall'Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti.
3. Un emendamento entra in vigore per tutti i Membri quando i due terzi degli Stati Membri hanno notificato la loro approvazione al Governo depositario.

Sospensione

Art. 34

1. Se l'Assemblea ritiene che un Membro persista nel praticare una politica contraria all'obiettivo fondamentale dell'Organizzazione, quale descritto nell'Articolo 3 degli Statuti, l'Assemblea può, con risoluzione accettata alla

maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, sospendere questo Membro, privandolo dell'esercizio dei diritti e della fruizione dei privilegi inerenti alla qualità di Membro.

2. La sospensione sarà mantenuta fin tanto che l'Assemblea riconosca che una modificazione è intervenuta nella politica di questo Membro.

Ritiro

Art. 35

1. Qualsiasi Membro effettivo può ritirarsi dall'Organizzazione con preavviso di un anno indirizzato per scritto al Governo depositario.

2. Qualsiasi Membro associato può ritirarsi dall'Organizzazione nelle stesse condizioni di preavviso, per mezzo di una notificazione scritta indirizzata al Governo depositario dal Membro effettivo che assume la responsabilità delle relazioni esterne del Membro associato.

3. Qualsiasi Membro affiliato può ritirarsi dall'Organizzazione con preavviso di un anno indirizzato per scritto Segretario generale.

Entrata in vigore

Art. 36

I presenti Statuti entreranno in vigore centoventi giorni dopo che cinquantuno Stati, i cui organismi ufficiali del turismo sono Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'adozione dei presenti Statuti, avranno ufficialmente notificato al depositario provvisorio di approvare i presenti Statuti e di accettare gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

Depositario

Art. 37

1. I presenti Statuti, come anche tutte le dichiarazioni di accettazione degli obblighi inerenti alla qualità di Membro, devono essere depositati provvisoriamente presso il Governo svizzero.

2. Il Governo svizzero informa tutti gli Stati abilitati a ricevere questa notificazione, del ricevimento di tali dichiarazioni e della data d'entrata in vigore dei presenti Statuti.

Lingue ed interpretazione

Art. 38

Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono il francese, l'inglese, lo spagnolo e il russo.

Art. 39

I testi francese, inglese, spagnolo e russo dei presenti Statuti fanno parimente fede.

Disposizioni transitorie

Art. 40

Nell'attesa di una decisione dell'Assemblea generale, conformemente all'articolo 2, la sede è provvisoriamente stabilita a Ginevra (Svizzera).

Art. 41

Durante centottanta giorni dopo l'entrata in vigore dei presenti Statuti, gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare o partecipi dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri effettivi dell'Organizzazione per mezzo di una dichiarazione formale mediante la quale accettano gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

Art. 42

Durante un anno dopo l'entrata in vigore dei presenti Statuti, gli Stati i cui organismi nazionali del turismo erano Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'accettazione dei presenti Statuti, se hanno accettato i presenti Statuti con riserva d'approvazione, sono ammessi a partecipare alle attività dell'Organizzazione con tutti i diritti e gli obblighi di un Membro effettivo.

Art. 43

Durante l'anno successivo all'entrata in vigore dei presenti Statuti, i territori o gruppi di territori non responsabili delle loro relazioni esterne ma i cui organismi nazionali del turismo erano Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'accettazione dei presenti Statuti, e che, conseguentemente, hanno diritto alla qualità di Membro associato e hanno accettato i presenti Statuti con riserva d'approvazione da parte dello Stato che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, possono partecipare alle attività dell'Organizzazione beneficiando dei diritti e degli obblighi inerenti alla qualità di Membro associato.

Art. 44

A contare dall'entrata in vigore dei presenti Statuti, i diritti e gli obblighi dell'UIOUT sono devoluti all'Organizzazione.

Art. 45

Il Segretario generale dell'UIOUT, al momento dell'entrata in vigore dei presenti Statuti, agirà come Segretario generale dell'Organizzazione fino alla data dell'elezione, da parte dell'Assemblea, del Segretario generale dell'Organizzazione.

Fatto a Città del Messico il 27 settembre 1970.

Il Presidente
dell'Assemblea generale straordinaria,
Presidente dell'Unione internazionale
degli organismi ufficiali del turismo:

Georges Faddoul

Il Segretario generale
dell'Unione internazionale
degli organismi ufficiali del turismo:

Robert C. Lonati

Allegato

Norme di finanziamento

1. Il periodo finanziario dell'Organizzazione è di due anni.
 2. L'esercizio finanziario corrisponde al periodo compreso tra il 1° gennaio e il dicembre.
 3. Il Bilancio di previsione è finanziato per mezzo dei contributi dei Membri, secondo un metodo di ripartizione da determinare dall'Assemblea e fondato sul livello di sviluppo economico, come anche sull'importanza del turismo internazionale di ciascun Paese e per mezzo di altre entrate dell'Organizzazione.
 4. Il Bilancio di previsione sarà formulato in dollari degli Stati Uniti. La moneta di pagamento dei contributi dei Membri è il dollaro degli Stati Uniti. Tuttavia, il Segretario generale può accettare altre monete per il pagamento dei contributi dei Membri fino a concorrenza della somma autorizzata dall'Assemblea.
 5. È costituito un Fondo generale. Tutti i contributi effettuati in qualità di Membro conformemente al paragrafo 3, le diverse risorse e qualsiasi anticipo sul Fondo rotativo saranno accreditate al Fondo generale. Le spese d'amministrazione e quelle relative al programma generale saranno effettuate per mezzo del Fondo generale.
 6. È costituito un Fondo rotativo per un ammontare fissato dall'Assemblea. Gli anticipi sui contributi dei Membri e qualsiasi altra entrata che l'Assemblea destina a tal fine saranno versati nel Fondo rotativo. Se necessario, potranno essere effettuate girate da questo Fondo al Fondo generale.
 7. Fondi fiduciari possono essere stabiliti per finanziare le attività non previste nel bilancio di previsione dell'Organizzazione cui sono interessati certi paesi o gruppi di paesi, fermo restando che questi Fondi saranno finanziati con contributi volontari. L'Organizzazione può domandare una remunerazione per l'amministrazione di questi Fondi.
 8. La destinazione dei doni, legati ad altre entrate straordinarie non iscritte nel bilancio di previsione dell'Organizzazione è decisa dall'Assemblea.
 9. Il Segretario generale sottopone le previsioni budgetarie al Consiglio almeno tre mesi prima della riunione corrispondente del Consiglio. Il Consiglio studia queste previsioni e raccomanda il bilancio di previsione all'esame finale e all'approvazione dell'Assemblea. Le previsioni del Consiglio sono comunicate almeno tre mesi prima della riunioni corrispondente dell'Assemblea.
 10. L'Assemblea approva il bilancio di previsione annuale per un periodo biennale, ne approva la ripartizione per ogni anno, come anche i conti di gestione per ogni anno.
 11. I conti dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario trascorso sono comunicate dal Segretario generale ai Revisori dei conti e all'organo competente del Consiglio.
- I Revisori dei conti fanno rapporto al Consiglio e all'Assemblea.

12. I Membri dell'Organizzazione effettuano il versamento del loro contributo nel primo mese dell'esercizio finanziario per cui tale contributo è dovuto. L'importo di questo contributo, deciso dall'Assemblea, è comunicato ai Membri sei mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Tuttavia, il Consiglio può accettare casi d'arretrati giustificati risultanti dai diversi esercizi finanziari in vigore nei differenti Paesi.

13. Il Membro in mora nel pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione sarà privato del privilegio di cui beneficiano i Membri, e cioè dei servizi e del diritto di voto nell'Assemblea e nel Consiglio, se la somma dei suoi arretrati è uguale o superiore al contributo dovuto per i due anni finanziari trascorsi. A domanda del Consiglio, l'Assemblea può nondimeno autorizzare questo Membro a partecipare alle votazioni e a beneficiare dei servizi dell'Organizzazione, se essa accerta che la mancanza è dovuta a circostanze indipendenti dalla costui volontà.

14. Il membro che si ritira dall'Organizzazione ha l'obbligo di pagare la parte adeguata del suo contributo su un fondamento di *prorata* fino alla data in cui il suo ritiro diviene effettivo.

Calcolando la ripartizione per i Membri associati e affiliati, sarà tenuto conto del carattere differente della loro qualità di Membro e dei diritti limitati di cui fruiscono in seno all'Organizzazione.

Fatto a Città del Messico il 27 settembre 1970.

Il Presidente
dell'Assemblea generale straordinaria,
Presidente dell'Unione internazionale
degli organismi ufficiali del turismo:

Georges Faddoul

Il Segretario generale
dell'Unione internazionale
degli organismi ufficiali del turismo:

Robert C. Lonati

Campo d'applicazione il 16 dicembre 2004

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	8 maggio	1973	2 gennaio	1975
Albania	4 giugno	1993	8 ottobre	1993
Algeria	5 maggio	1976	5 maggio	1976
Andorra	21 ottobre	1995	21 ottobre	1995
Angola	30 agosto	1990	30 agosto	1990
Arabia Saudita	17 giugno	2002	17 giugno	2002
Argentina	13 giugno	1972	2 gennaio	1975
Armenia	24 settembre	1997	24 ottobre	1997
Austria	22 dicembre	1975	22 dicembre	1975
Azerbaijan	29 settembre	2001	29 settembre	2001
Bahrein	29 settembre	2001	29 settembre	2001
Bangladesh	19 febbraio	1975	19 febbraio	1975
Belgio				
Comunità fiamminga ^a	24 ottobre	1997	24 ottobre	1997
Benin	31 dicembre	1974	2 gennaio	1975
Bhutan	4 febbraio	2003	19 ottobre	2003
Bolivia	21 maggio	1975	21 maggio	1975
Bosnia e Erzegovina	5 luglio	1993	8 ottobre	1993
Botswana	21 ottobre	1995	21 ottobre	1995
Brasile	11 giugno	1974	2 gennaio	1975
Bulgaria	21 gennaio	1976	21 gennaio	1976
Burkina Faso	16 maggio	1975	16 maggio	1975
Burundi	30 ottobre	1974	2 gennaio	1975
Cambogia	24 aprile	1972	2 gennaio	1975
Camerun	28 novembre	1973	2 gennaio	1975
Canada	28 gennaio	2000	28 gennaio	2000
Capo Verde	29 settembre	2001	29 settembre	2001
Ciad	10 settembre	1985	26 settembre	1985
Cile	9 aprile	1974	2 gennaio	1975
Cina	22 settembre	1983	5 ottobre	1983
Hong Kong ^{a b}	17 settembre	1999	1° ottobre	1999
Macao ^{a c}	8 aprile	1980	17 settembre	1981
Cipro	4 settembre	1974	12 gennaio	1975
Colombia	12 giugno	1971	2 gennaio	1975
Congo (Brazzaville)	29 luglio	1977	20 settembre	1979
Congo (Kinshasa)	20 gennaio	1972	2 gennaio	1975
Corea (Nord)	28 agosto	1987	1° ottobre	1987
Corea (Sud)	15 gennaio	1973	2 gennaio	1975
Costa Rica	26 settembre	1995	26 settembre	1995
Croazia	5 luglio	1993	8 ottobre	1993
Cuba	11 dicembre	1975	11 dicembre	1975
Côte d'Ivoire	5 marzo	1973	2 gennaio	1975

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Ecuador	11 febbraio	1975	11 febbraio	1975
Egitto	21 maggio	1971	2 gennaio	1975
El Salvador	10 dicembre	1992	8 ottobre	1993
Eritrea	14 marzo	1995	21 ottobre	1995
Etiopia	22 maggio	1975	22 maggio	1975
Figi	30 aprile	1997	24 ottobre	1997
Filippine	23 ottobre	1991	23 ottobre	1991
Francia	31 dicembre	1975	31 dicembre	1975
Gabon	6 aprile	1971	2 gennaio	1975
Gambia	6 maggio	1975	6 maggio	1975
Georgia	2 settembre	1993	8 ottobre	1993
Germania	29 gennaio	1976	29 gennaio	1976
Ghana	28 novembre	1972	2 gennaio	1975
Giamaica	24 aprile	1975	24 aprile	1975
Giappone	6 luglio	1978	6 luglio	1978
Gibuti	30 maggio	1997	24 ottobre	1997
Giordania	30 marzo	1971	2 gennaio	1975
Grecia	8 novembre	1972	2 gennaio	1975
Guatemala	8 settembre	1993	8 ottobre	1993
Guinea	17 luglio	1985	17 luglio	1985
Guinea equatoriale	23 agosto	1995	21 ottobre	1995
Guinea-Bissau	4 ottobre	1991	4 ottobre	1991
Haiti	12 giugno	1974	2 gennaio	1975
Honduras	29 settembre	2001	29 settembre	2001
India	9 novembre	1971	2 gennaio	1975
Indonesia	5 aprile	1972	2 gennaio	1975
Iran	17 febbraio	1972	2 gennaio	1975
Iraq	15 settembre	1971	2 gennaio	1975
Israele	20 gennaio	1975	20 gennaio	1975
Italia	2 marzo	1978	2 marzo	1978
Kazakistan	2 settembre	1993	8 ottobre	1993
Kenya	24 settembre	1971	2 gennaio	1975
Kirghizistan	2 settembre	1993	8 ottobre	1993
Kuwait	3 marzo	2003	3 marzo	2003
Laos	27 settembre	1973	2 gennaio	1975
Lesotho	11 luglio	1980	17 settembre	1981
Lettonia	1° gennaio	2005	1° gennaio	2005
Libano	18 giugno	1974	2 gennaio	1975
Libia	21 aprile	1977	21 aprile	1977
Lituania	26 settembre	2003	19 ottobre	2003
Macedonia	21 ottobre	1995	21 ottobre	1995
Madagascar	22 maggio	1975	22 maggio	1975
Malawi	6 agosto	1974	2 gennaio	1975
Malaysia	19 settembre	1991	19 settembre	1991

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Maldive	10 giugno	1980	17 settembre	1981
Mali	17 giugno	1974	2 gennaio	1975
Malta	2 agosto	1978	2 agosto	1978
Marocco	7 luglio	1971	2 gennaio	1975
Mauritania	9 luglio	1976	9 luglio	1976
Maurizio	26 luglio	1973	2 gennaio	1975
Messico	20 novembre	1970	2 gennaio	1975
Moldova	2 settembre	1993	8 ottobre	1993
Monaco	5 maggio	2000	1° gennaio	2001
Mongolia	27 marzo	1990	27 marzo	1990
Mozambico	21 ottobre	1995	21 ottobre	1995
Namibia	24 settembre	1997	24 ottobre	1997
Nepal	14 marzo	1972	2 gennaio	1975
Nicaragua	4 ottobre	1991	4 ottobre	1991
Niger	13 luglio	1978	20 settembre	1979
Nigeria	22 settembre	1971	2 gennaio	1975
Paesi Bassi	10 maggio	1976	10 maggio	1976
Antille olandesi ^a	19 febbraio	1979	5 settembre	1979
Aruba ^a	14 agosto	1987	1° ottobre	1987
Pakistan	2 aprile	1971	2 gennaio	1975
Panama	17 ottobre	1996	17 ottobre	1996
Paraguay	26 giugno	1992	26 giugno	1992
Perù	30 maggio	1974	2 gennaio	1975
Polonia	10 febbraio	1976	10 febbraio	1976
Portogallo	11 novembre	1976	11 novembre	1976
Madera ^a	21 novembre	1994	21 ottobre	1995
Qatar	1° gennaio	2002	1° gennaio	2002
Rep. Centrafricana	29 settembre	1995	21 ottobre	1995
Repubblica Ceca	8 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Repubblica Dominicana	29 aprile	1975	29 aprile	1975
Romania	13 settembre	1974	2 gennaio	1975
Ruanda	6 giugno	1975	6 giugno	1975
Russia	29 dicembre	1975	29 dicembre	1975
San Marino	20 luglio	1971	2 gennaio	1975
Santa Sede	25 settembre	1973	2 gennaio	1975
São Tomé e Príncipe	9 dicembre	1983	26 settembre	1985
Seicelle	4 ottobre	1991	4 ottobre	1991
Senegal	5 aprile	1972	2 gennaio	1975
Serbia e Montenegro	29 settembre	2001	29 settembre	2001
Sierra Leone	6 maggio	1974	2 gennaio	1975
Siria	11 agosto	1971	2 gennaio	1975
Slovacchia	22 gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	28 settembre	1993	8 ottobre	1993
Spagna	4 luglio	1974	2 gennaio	1975

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Sri Lanka	5 dicembre	1972	2 gennaio	1975
Stati Uniti				
Portorico ^a	20 maggio	2002	20 maggio	2002
Sudafrica	12 aprile	1994	12 aprile	1994
Sudan	18 aprile	1975	18 aprile	1975
Svizzera	12 gennaio	1976	12 gennaio	1976
Swaziland			1° ottobre	1999
Tanzania	2 febbraio	1972	2 gennaio	1975
Thailandia	22 maggio	1996	1° giugno	1996
Togo	16 aprile	1975	16 aprile	1975
Tunisia	29 maggio	1972	2 gennaio	1975
Turchia	6 novembre	1973	2 gennaio	1975
Turkmenistan	24 settembre	1993	8 ottobre	1993
Ucraina	24 ottobre	1997	24 ottobre	1997
Uganda	12 dicembre	1974	2 gennaio	1975
Ungheria	8 settembre	1975	8 settembre	1975
Uruguay	18 maggio	1977	18 maggio	1977
Uzbekistan	2 settembre	1993	8 ottobre	1993
Venezuela	20 giugno	1974	2 gennaio	1975
Vietnam	26 marzo	1981	17 settembre	1981
Yemen	9 marzo	1971	2 gennaio	1975
Zambia	31 agosto	1973	2 gennaio	1975
Zimbabwe	30 giugno	1981	17 settembre	1981

a Membro associato in applicazione dell'art. 6 par. 2.

b Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.

c Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.